

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER L'APERTURA E LA PUBBLICA
FRUIZIONE DELLA CHIESA DEL CALVARIO

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N°43 DEL 31/07/2019

INDICE

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - definizioni

Articolo 2 - finalità d'utilizzo della Chiesa del Calvario

TITOLO 2 - CONCESSIONE DELLA GESTIONE

Articolo 3 - concessione della gestione

TITOLO 3 - CONCESSIONE DELL'USO DEL MONUMENTO

Articolo 4 - concessionari d'uso

Articolo 5 - modalità di utilizzo per finalità culturali

Articolo 6 - modalità di utilizzo per finalità rituali

Articolo 7 - atto di concessione d'uso

Articolo 8 - sospensione, estensione, riduzione e rinuncia della concessione d'uso

Articolo 9 - obblighi dei concessionari d'uso

TITOLO 4 - ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI D'USO

Articolo 10 - oneri e modalità di adempimento del titolare d'uso

Articolo 11 - oneri e modalità di adempimento del titolare della gestione

Articolo 12 - oneri e modalità di adempimento del concessionario d'uso

Articolo 13 - revoca al concessionario d'uso

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - termini e scadenze

Articolo 15 - clausola di rinvio

Articolo 16 - risoluzione delle controversie

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento i seguenti termini hanno i significati di seguito indicati:

- 1) titolare dell'uso: il soggetto a cui spetta la facoltà di concedere l'uso della Chiesa del Calvario, nel caso di specie la Famiglia Sergio;
- 2) titolare della gestione: il soggetto istituzionale concessionario della gestione, nel caso di specie il Comune di S. Stefano di Camastra;
- 3) concessionario d'uso: soggetti senza scopo di lucro, meglio elencati indicativamente e non esaustivamente al successivo art. 4 cui viene delegata la gestione periodica secondo i tempi previsti dal successivo art. 7 e secondo le modalità del presente regolamento;
- 4) modalità di utilizzo: si distinguono in:
 - a. culturale: legato all'apertura del monumento come museo di se stesso o alla organizzazione e allo svolgimento di eventi legati alla valorizzazione e alla conoscenza e alla divulgazione di tematiche disciplinari di varia natura;
 - b. rituale: legato al ripristino e allo svolgimento di antiche pratiche liturgiche officiate dalla comunità di S. Stefano di Camastra secondo consolidate tradizioni locali;
- 5) anno solare: il periodo temporale compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno;
- 6) convenzione principale: la convenzione stipulata tra il Titolare d'Uso e il Titolare della gestione, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di S. Stefano di Camastra n° 45 del 19.09.2018

Articolo 2 - Finalità d'utilizzo della Chiesa del Calvario

La Chiesa del Calvario è un bene monumentale che per la sua stessa natura può avere finalità di utilizzo legate all'apprezzamento delle sue testimonianze storico-artistiche, alla promozione della conoscenza, alla sussidiarietà dello sviluppo culturale del Centro, nonché alla utilizzazione secondo le pristina finalità di edificio destinato al culto e all'esercizio delle tradizioni religiose della comunità stefanese. Pertanto, la riapertura alla pubblica fruizione del monumento è destinata prioritariamente e stabilmente alla promozione dei beni culturali e alla conservazione delle antiche pratiche religiose connaturate con l'edificio di culto stesso, agevolando l'aggregazione e la coesione sociale.

La Chiesa del Calvario sarà fruita durante gli orari della sua apertura, senza determinazione di alcuna priorità né prevaricazione di un uso sull'altro, con le seguenti finalità di utilizzo:

- a) culturale: visite libere al patrimonio storico artistico esistente all'interno della Chiesa, visite guidate allo stesso patrimonio, organizzazione di mostre con allestimenti provvisori e installazioni reversibili e indipendenti dalle strutture della Chiesa, svolgimento di workshop didattici su tematiche disciplinari attinenti all'arte, ai fenomeni culturali e all'avanzamento della scienza e della tecnica, meeting di organizzazioni con scopi di promozione umana e sociale; gli usi culturali esemplificativamente e non esaustivamente sopra elencati saranno consentiti purché

intrinsecamente consoni al rispetto del decoro e alla consapevolezza della natura religiosa del monumento.

- b) rituale: utilizzo per lo svolgimento di funzioni religiose correlate alla storia e alla tradizione locale così come meglio dettagliate nella Convenzione principale stipulata tra il gestore del monumento individuato nel Comune di S. Stefano di Camastra e il titolare dell'uso identificato nella Famiglia Sergio, proprietaria dell'immobile, convenzione già approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di S. Stefano di Camastra n° 45 del 19.09.2018. Oltre alle circostanze liturgiche riferite nella suddetta Convenzione, in concomitanza con gli orari di apertura della Chiesa al momento ricorrenti dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di ogni domenica nel corso dell'anno solare, previa apposita regolamentazione da ufficializzare tra il gestore del monumento e la locale Parrocchia, si potrà officiare nella Chiesa il rito della santa messa domenicale e la celebrazione di specifici sacramenti.

TITOLO 2 - CONCESSIONE DELLA GESTIONE

Articolo 3 - Concessione della gestione

Il titolare d'uso della Chiesa del Calvario è individuato nell'Avv. Giovanni Sergio, nato a Messina il 28-11-1952, in virtù di procura speciale e/o mandato di rappresentanza dei legittimi proprietari dell'immobile.

Il titolare della gestione della Chiesa del Calvario è individuato nel Sig. Sindaco del Comune di S. Stefano di Camastra nella sua qualità di Legale Rappresentante.

Il titolare d'uso concede la Chiesa del Calvario al gestore del monumento secondo i principi generali sanciti dalla Convenzione principale già approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di S. Stefano di Camastra n° 45 del 19.09.2018 e secondo le modalità d'uso meglio esplicitate nel presente regolamento che disciplina gli aspetti specifici della gestione.

Il gestore del monumento si avvarrà, in via prioritaria, di proprio personale appositamente individuato per la sua qualificazione e/o propensione e/o attitudine alla gestione delle attività di apertura e di accompagnamento all'accesso del pubblico nella Chiesa.

TITOLO 3 - CONCESSIONE DELL'USO

Articolo 4 - Concessionari d'uso

Il gestore del monumento, previo consenso acquisito formalmente dal titolare d'uso, e previa acquisizione delle necessarie e propedeutiche garanzie, potrà concedere l'utilizzazione del monumento ai seguenti concessionari d'uso:

- a) Associazioni di volontariato con scopi ricreativi e senza scopo di lucro;

- b) Fondazioni con finalità statutarie volte alla promozione socio-culturale;
- c) Enti di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali e, più generalmente, Enti di diritto pubblico;
- d) Istituzioni scolastiche pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- e) Università;
- f) Enti correlati all'ordinamento dello Stato;
- g) Enti organizzatori di manifestazioni limitatamente all'organizzazione di uno specifico evento.

Il gestore del monumento potrà delegare le attività di apertura e chiusura della Chiesa ad uno o più dei concessionari d'uso sopra elencati purché capaci di mettere a disposizione personale dotato di qualificazione e/o propensione e/o attitudine alla gestione di attività culturali.

La Parrocchia San Nicolò di Bari di S. Stefano di Camastra, per la specificità riferita al ripristino dell'antica ritualità correlata allo stesso edificio, viene considerata d'ufficio tra i concessionari d'uso e, pertanto, esentata dall'acquisizione del consenso del titolare d'uso (già consapevole degli usi rituali sanciti dalla Convenzione) e dalla prestazione di preliminari garanzie.

La Chiesa del Calvario, sempre con riguardo al decoro e alla sacralità del luogo, oltre che dai soggetti sopra indicati, potrà essere oggetto di concessione straordinaria (si veda art. 7) anche a singoli e qualificati cittadini, con le modalità indicate al successivo articolo 9.

Articolo 5 - Modalità di utilizzo per finalità culturali

A partire dalla ratifica del presente regolamento e in concomitanza con l'inizio di ogni anno solare il titolare della gestione della Chiesa del Calvario in previsione di particolari e prevedibili eventi che esuleranno dalle utilizzazioni già individuate nella Convenzione, predisporrà un apposito calendario di utilizzo da sottoporre alla preventiva approvazione del titolare d'uso e del Consiglio Comunale. Per eventi culturali imprevisti e imprevedibili il titolare della gestione potrà acquisire per vie brevi la disponibilità del titolare d'uso e mettere in atto le opportune procedure d'urgenza per la buona riuscita degli eventi.

Il titolare d'uso del monumento consegnerà copia delle chiavi che consentono l'accesso alla Chiesa al titolare della gestione, come atto conclusivo di una preventiva ricognizione e inventariazione del patrimonio mobile esistente all'interno dell'edificio, atto da formalizzare con apposito processo verbale di visita ai luoghi e secondo le modalità specificate al successivo art. 10.

Il personale delegato dal gestore all'apertura e alla chiusura del monumento, determinato in quantità mai inferiore alle due unità, avrà cura di consentire ed incentivare la visita del pubblico, accompagnandolo e vigilando sui comportamenti degli stessi visitatori. Nel caso di accessi di comitive organizzate non sarà consentito il simultaneo accesso a più di 30 visitatori per volta in presenza di due custodi e di 50 visitatori in presenza di tre custodi.

Il personale addetto all'apertura, alla chiusura e all'accompagnamento delle visite dovrà possedere cognizioni sulla storia del monumento e metterà a disposizione del visitatore le proprie informazioni. Il titolare della gestione o il concessionario d'uso si faranno carico d'istruire il personale addetto e di

elaborare e fornire ai visitatori eventuali brochure divulgative sul monumento e/o sugli eventi organizzati per essere svolti all'interno dello stesso.

La vigilanza sarà garantita dal soggetto gestore o dal concessionario d'uso anche durante lo svolgimento di mostre, convegni, workshop, convention, meeting e circostanze di aggregazione all'interno del monumento di qualsiasi natura.

Il personale introdotto nel monumento con funzioni gestionali sarà provvisto dal soggetto gestore o dal concessionario d'uso di apposita copertura assicurativa e, nel caso di rapporti di pubblica dipendenza, godrà di specifiche contribuzioni previdenziali così come previsto dal C.C.N.L.

Lo svolgimento di mostre ed eventi che potranno determinare specifici allestimenti all'interno della chiesa, previa verifica finalizzata alla opportunità di acquisire preventivamente le autorizzazioni da parte della competente Soprintendenza ai BB. CC. e AA., sarà subordinato alla propedeutica elaborazione del progetto di allestimento e alla esibizione delle anteprime degli oggetti e/o dei temi da esporre per una preliminare e insindacabile valutazione del titolare d'uso e del titolare della gestione sulla consonanza dell'iniziativa col decoro e la sacralità del monumento. Tale parere, in caso di disaccordo tra le parti, potrà essere espresso da un apposito Comitato tecnico scientifico costituito da due esperti designati rispettivamente dal titolare d'uso e dal titolare della gestione, nonché da un terzo componente da individuare tra il personale della competente sezione della Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Messina o dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'Identità Siciliana.

Alla conclusione di qualsiasi evento culturale il titolare della gestione s'impegna a ricondurre in pristino lo stato dei luoghi della Chiesa.

Tutte le iniziative culturali che verranno proposte per lo svolgimento all'interno della chiesa del Calvario saranno portate avanti senza scopo di lucro. Tuttavia, sarà consentita la richiesta di offerte libere ed incondizionate al soggetto gestore o al concessionario d'uso, nonché l'eventuale applicazione di un ticket d'ingresso finalizzato all'esclusivo rimborso delle spese gravanti per l'attuazione dell'iniziativa stessa (costi di allestimento, pagamento dei diritti d'autore, consumi energetici, restauri, assicurazioni da chiodo a chiodo, personale specializzato ecc. ecc.).

Articolo 6 - Modalità di utilizzo per finalità rituali

A partire dalla ratifica del presente regolamento e in concomitanza delle circostanze rituali già elencate all'art. 6 della Convenzione principale già approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di S. Stefano di Camastra n° 45 del 19.09.2018 la Comunità stefanese per il tramite della Parrocchia San Nicolò di Bari potrà mettere in atto le azioni liturgiche legate alla sopra richiamata tradizione religiosa del Centro. Anche durante lo svolgimento degli eventi rituali il titolare della gestione e/o il concessionario d'uso (e tra essi, quindi, anche la stessa Parrocchia) dovranno garantire la presenza di personale addetto all'apertura, alla chiusura e alla vigilanza del monumento. Per circostanze che esulano dalle finalità rituali tradizionali ricorrenti nella convenzione, la Parrocchia sarà tenuta alla stipula di un apposito atto di concessione d'uso così come meglio specificato nell'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 7 - Atto di concessione d'uso

L'utilizzazione della Chiesa del Calvario potrà essere consentita ai concessionari d'uso di cui all'art. 4 e sarà disciplinato da apposito atto di "concessione d'uso".

L'atto di concessione d'uso dovrà essere assentito dal titolare d'uso non sarà mai tacitamente rinnovabile. Le concessioni d'uso possono rientrare, alternativamente, in una delle seguenti quattro tipologie, elencate in ordine gerarchico di precedenza:

- concessione d'uso permanente: affidamento a concessionario per un periodo di utilizzo di durata pari ad un anno solare, integralmente programmata prima dell'utilizzo;
- concessione d'uso stagionale: affidamento a concessionario per un periodo di utilizzo di durata non inferiore a 180 giorni consecutivi, integralmente programmata prima dell'utilizzo;
- concessione d'uso provvisoria: affidamento a concessionario per un periodo di utilizzo di durata non inferiore ad una settimana e non superiore ad un mese, integralmente programmata prima dell'utilizzo;
- concessione d'uso straordinaria: affidamento a concessionario per un periodo di utilizzo di durata da uno a sette giorni consecutivi, interamente programmata prima dell'utilizzo;

Ciascuna delle tipologie d'uso sopra elencate sarà adeguatamente motivata e circostanziata nell'atto di concessione che riprodurrà i dati del concessionario d'uso, i suoi scopi sociali, le modalità e i tempi di utilizzazione, le garanzie (assicurazioni, polizze fideiussorie ecc.) gli obblighi gestionali, gli oneri e le competenze delle parti contraenti. Sarà assolutamente vietata qualsiasi forma di subconcessione o di fittizia intestazione della concessione, a pena d'immediata ed insanabile decadenza dell'atto di concessione.

Articolo 8 - Sospensione, estensione, riduzione e rinuncia della concessione d'uso

Nel caso in cui il titolare dell'uso avesse necessità di disporre, per qualunque motivo, della Chiesa del Calvario, per il tramite del titolare della gestione, potrà sospendere parzialmente o integralmente la relativa concessione d'uso, con apposito atto scritto e motivato da inviare al concessionario. In caso di sospensione il concessionario d'uso non perderà il diritto di prelazione eventualmente maturato per l'intero periodo dell'originaria concessione, senza alcuna possibilità di indennizzo per la sospensione ed il conseguente mancato utilizzo della Chiesa nel periodo di sospensione. In caso di sospensione per richiesta del titolare dell'uso, il titolare della gestione potrà concedere transitoriamente, in sostituzione del periodo di sospensione, un'estensione di concessione d'uso pari al periodo di sospensione;

La riduzione della concessione d'uso potrà essere richiesta per i moduli (giorni/ore) e/o per i periodi indicati nella stessa e comporterà la perdita dei diritti di estensione sostitutiva maturati per gli stessi moduli e/o periodi ridotti, fatta eccezione per acclarate ragioni di opportunità del titolare della gestione. Tale richiesta dovrà pervenire per iscritto in data congruamente antecedente al modulo/periodo ridotto e, comunque, non potrà comportare interruzioni della pubblica fruizione o determinare disagi organizzativi al titolare della gestione.

La rinuncia della concessione dovrà essere fatta pervenire per iscritto, in data congruamente antecedente al primo giorno di validità della stessa. In ogni caso il preavviso di rinuncia non potrà essere inferiore a 60 giorni per le concessioni d'uso permanenti, a 30 giorni per le concessioni d'uso stagionale e provvisoria, a 15 giorni per concessioni d'uso straordinarie. Tale rinuncia, se non adeguatamente motivata, farà decadere ogni diritto del concessionario ad eventuali successive richieste d'uso, e se non tempestivamente comunicata secondo i termini sopra richiamati potrà indurre il titolare della gestione ad azioni di rivalsa per eventuali danni arrecati all'Amministrazione.

Le sospensioni, estensioni e riduzioni della concessione d'uso dovranno tener conto delle disposizioni di cui al successivo art. 14.

Articolo 9 - Obblighi dei concessionari d'uso

Il concessionario d'uso della Chiesa del Calvario ha l'obbligo di:

- a) consegnare copia della concessione d'uso al personale addetto all'apertura, alla chiusura e alla vigilanza dell'edificio al momento del primo utilizzo;
- b) rispettare tutte le norme (a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di sicurezza, di gestione dell'emergenza, ecc.) che regolamentano l'accesso del pubblico al monumento, garantendo la presenza presso lo stesso, durante l'uso, di almeno due unità di personale adeguatamente qualificato;
- c) rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il titolare dell'uso e il titolare della gestione dovessero eventualmente ed insindacabilmente adottare e/o ritenere necessarie e/o opportune in relazione all'apertura del monumento e al relativo utilizzo richiesto;
- d) tenere sollevato il titolare dell'uso della Chiesa del Calvario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero eventualmente derivare ad attività e/o persone e/o cose da chiunque e comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione;
- e) provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività di gestione dall'apertura al pubblico del monumento;
- f) utilizzare realmente i locali della Chiesa nei moduli e nei periodi di utilizzo concessi;
- g) utilizzare i locali della Chiesa in modo strettamente conforme alla rispettiva concessione d'uso, esclusivamente per gli usi, le iniziative e nei periodi di utilizzo ivi previsti;
- h) non subconcedere i locali concessi o comunque non porre in essere azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta;
- i) segnalare al titolare dell'uso, per il tramite del titolare della gestione, prima di ogni utilizzo, eventuali danni riscontrati nei locali concessi in uso;

- j) adottare, a propria cura e a proprie spese, tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità del monumento in tutte le sue parti e restituire lo stesso, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo;
- k) segnalare al titolare dell'uso, per il tramite del titolare della gestione, entro 15 ore dal termine di ogni utilizzo, eventuali danni verificatisi monumento concesso in uso e ai suoi beni mobili, per qualsiasi motivo, durante l'uso;
- l) risarcire titolare dell'uso, per il tramite del titolare della gestione, di ogni eventuale danno arrecato al monumento concesso durante ogni singolo utilizzo, in qualunque modo e da chiunque cagionato, oppure, a scelta del gestore del monumento e compatibilmente con la riduzione in pristino del danno, provvedere, a propria cura e a proprie spese ed entro il termine stabilito dal titolare stesso della gestione, al ripristino dei medesimi danni;

TITOLO 4 – ONERI A CARICO DELLE PARTI

Articolo 10 – oneri e modalità di adempimento del titolare d'uso

Il titolare d'uso, rappresentato dalla Famiglia Sergio quale proprietaria del monumento si fa carico dei costi della ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, dei costi per le utenze elettriche e idriche, nonché degli eventuali costi assicurativi sulla conservazione e il mantenimento del bene monumentale.

Articolo 11 – oneri e modalità di adempimento del titolare della gestione

Il titolare della gestione identificato nel Comune di S. Stefano di Camastra si fa carico degli oneri di gestione dell'apertura del monumento, intestandosi il costo, anche di natura contributiva e previdenziale del personale addetto al servizio di apertura, chiusura e vigilanza e ogni altro costo riferito alla gestione ordinaria del monumento, garantendo la pulizia, la custodia, e la corretta fruizione dei beni ivi presenti secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente regolamento.

Il titolare della gestione si fa carico, prima della riapertura del monumento, d'incaricare un esperto, con il gradimento del titolare d'uso, per la redazione di un apposito inventario dei beni mobili e d'interesse storico artistica presenti nella chiesa, rendendo informazioni attraverso specifica schedatura con riferimento alla descrizione dell'oggetto, all'epoca di realizzazione, allo stato di conservazione, e attraverso riproduzione fotografica dell'oggetto stesso. L'inventario finale da redigere in formato cartaceo e/o digitale, sarà sottoscritto analogicamente e/o con le modalità di apposizione di firma digitale su formato file.pdf immodificabile e sarà condiviso in copia dalle parti. Esso sarà oggetto di revisione, verifica ed aggiornamento almeno annuale.

Il titolare della gestione esonerata il titolare d'uso da qualsiasi causa di responsabilità di natura civile e penale in ordine ad eventuali accadimenti infortunistici a persone e cose che potrebbero verificarsi nel corso dell'accesso del pubblico al monumento.

Il titolare della gestione riconosce al titolare d'uso un contributo di rimborso spese da corrispondere annualmente per i consumi elettrici e idrici correlati alla pubblica fruizione del monumento pari al 60% della bollettazione. Il rimborso sarà corrisposto con la procedura di rendicontazione consuntiva e richiesta di liquidazione del rimborso da inoltrare da parte del titolare d'uso al titolare della gestione entro il primo trimestre del nuovo anno solare.

Articolo 12 – oneri e modalità di adempimento del concessionario d'uso

Considerato che la concessione del monumento potrà essere fatta solo a soggetti senza scopo di lucro, il concessionario d'uso non dovrà pagare al titolare della gestione alcuna forma di canone; Tuttavia, nel caso d'iniziativa che prevedranno forme di rimborso spese, libere contribuzioni e ticket d'ingresso per le stesse spese gestionali, saranno riconosciute al titolare della gestione i corrispettivi dei costi realmente sostenuti dal medesimo gestore, esemplificativamente e non esaustivamente riportati in calce all'art. 5 del presente regolamento. Il concessionario d'uso è tenuto alla tenuta e alla compilazione del registro di eventuali contribuzioni e donazioni volontarie, nonché alla trascrizione quotidiana sullo stesso registro del consuntivo dei ticket d'ingresso. Il rimborso spese avverrà con le modalità previste dalla procedura del rendiconto e i corrispettivi saranno versati sul conto corrente intestato alla Tesoreria del Comune di S. Stefano di Camastra.

L'eventuale richiesta d'uso del monumento per la celebrazione di riti sacramentali quali matrimoni e battesimi dovrà essere regolamentata a parte con un apposito accordo da stipulare tra titolare d'uso, titolare della gestione e concessionario d'uso che, nel caso di specie è individuato nella locale Parrocchia.

Articolo 13 - Revoca

La revoca della concessione d'uso è disposta dal gestore del monumento mediante atto scritto da inviare al concessionario d'uso nei casi di gravi e documentati inadempimenti rispetto agli obblighi dell'atto di concessione.

In ogni caso di revoca della concessione il concessionario d'uso non avrà alcuna possibilità di indennizzo per il conseguente mancato utilizzo residuo del monumento e perderà il diritto di richiedere un ulteriore periodo di concessione.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Termini e scadenze

Quanto ai rapporti tra il Titolare d'Uso (Famiglia Sergio) e il Titolare della gestione (Comune di S. Stefano di Camastra) i tempi s'intendono regolamentati dalla Convenzione approvata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale di S. Stefano di Camastra n° 45 del 19.09.2018 sottoscritta il 16.09.2018

Per quanto riguarda i rapporti tra il Titolare della gestione e i concessionari d'uso, i tempi saranno regolamentati in funzione di quelli sanciti dalla sopra citata convenzione. Nessun atto di concessione

d'uso potrà prevedere una scadenza oltre a quella prevista nella convenzione principale, ovvero quella stipulata tra il Titolare d'uso e il Titolare della gestione. Eventuali deroghe potranno essere sancite con la sottoscrizione di un apposito atto condiviso unanimemente tra il Titolare d'uso, il Titolare della gestione e il Concessionario d'uso. Comunque, le proroghe d'uso non potranno eccedere il 90 giorni oltre la scadenza della convenzione principale.

Solo a seguito del rinnovo della convenzione principale tra Titolare d'uso e Titolare della Gestione potranno essere intrapresi ulteriori, rinnovati o continuati rapporti convenzionali con i concessionari d'uso. Tutte le convenzioni d'uso, senza eccezione alcuna, dovranno tener conto dei tempi regolamentati dalla Convenzione principale e, pertanto, le modalità d'uso sancite dal presente regolamento saranno subordinate e armonizzate ai tempi della Convenzione principale.

Articolo 15 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito, le parti faranno riferimento alle vigenti norme di legge in materia. Qualunque accordo in contrasto con quanto pattuito deve ritenersi non valido ed ogni modifica a quanto previsto nel presente regolamento non avrà alcun effetto se non approvata per iscritto dalle parti.

Articolo 16 – efficacia delle condizioni generali e risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie legate al presente regolamento sarà competente il Foro di Patti.

Efficacia delle condizioni generali del Regolamento

Il Titolare d'Uso e il Titolare della Gestione dichiarano di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le condizioni generali del regolamento di cui all'art. 1 (definizioni) - all'art. 2 (finalità di utilizzo della Chiesa del Calvario) – all'art. 3 (concessione della gestione) – all'art. 4 (concessione d'uso) – all'art. 5 (modalità di utilizzo per finalità culturali) – all'art. 6 (modalità di utilizzo per finalità rituali) – all'art. 7 (atto di concessione d'uso) – all'art. 8 (sospensione, estensione, riduzione e rinuncia della concessione d'uso) – all'art. 9 (obblighi dei concessionari d'uso) – all'art. 10 (oneri e modalità di adempimento del Titolare d'uso) – all'art. 11 (oneri e modalità di adempimento del Titolare della gestione) – all'art. 12 (oneri e modalità di adempimento del concessionario d'uso) – all'art. 13 (revoca al concessionario d'uso) – all'art. 14 (termini e scadenze) – all'art. 15 (clausola di rinvio) – all'art. 16 (risoluzione delle controversie).